



## ATTO COSTITUTIVO MISSIONE EVANGELICA IL GERMOGLIO ETS

In data 28/07/2023 presso la sede sociale ubicata in via Luciano Patania n. 8 a Siracusa (SR), alle ore 18:00 si sono riunite le seguenti persone:

- 1) Caschetto Giuseppe, nato a Siracusa (SR) il 26/03/1981 residente a Siracusa (SR) via Luciano Patania n. 8, codice fiscale CSCGPP81C26I754D;
- 2) Bagagi Caschetto Fernanda, nata in Brasile (EE) il 26/08/1978, residente a Siracusa (SR) via Luciano Patania n. 8, codice fiscale BGGFNN78M66Z602M;
- 3) Iannini Giuseppe, nato a Siracusa (SR) il 06/09/1979 residente a Siracusa (SR) via Sommatino n. 7, codice fiscale NNGGPP79P06I754E.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Giuseppe Caschetto il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Giuseppe Iannini quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito denominato "Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

Missione Evangelica Il Germoglio ETS, da ora in avanti denominata "associazione", che ha sede legale nel Comune di Siracusa (SR) in via Luciano Patania n. 8 e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

L'associazione ha durata illimitata.

**ART. 2** - L'associazione esercita in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio (art. 5 comma 1 del D.Leg.117/2017), le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**ART. 3** I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Giuseppe Caschetto

Vicepresidente Fernanda Bagagi Caschetto

Segretario Giuseppe Iannini

**ART. 4** Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2023. I successivi esercizi hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**ART. 5** Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Giuseppe Caschetto

Sig.ra Fernanda Bagagi

Sig. Giuseppe Iannini

*Cascetto Giuseppe*  
*Bagagi Caschetto Fernanda*  
*Iannini Giuseppe*

Siracusa, 28/07/2023

REGISTRATO A Siracusa 31 LUG. 2023

al N. 684 Serie 3<sup>a</sup> atti privati

Importo € 200,00 (duecento/00)

- comprensiva dei diritti catastali e dei tributi speciali.

ADDETTO AL FERI

Scritto per delega del Direttore Provinciale 2.06 V. P. M. N. 40148/2023





## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MISSIONE EVANGELICA IL GERMOGLIO E.T.S.

**ART. 1 - Denominazione** - È costituita l'Associazione denominata: MISSIONE EVANGELICA IL GERMOGLIO E.T.S. in sigla, ove consentito, MEIG ETS (di seguito "Associazione").

L'associazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti "Codice").

La denominazione sociale dell'Associazione, all'atto dell'iscrizione nella sezione altri Enti del Terzo Settore, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS e diventerà "Ente del Terzo Settore".

**ART. 2. - Sede** - L'Associazione MISSIONE EVANGELICA IL GERMOGLIO E.T.S. ha sede nel Comune di Siracusa via Luciano Patania n. 8.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite e sopprese sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale.

**ART. 3. - Scopo, Finalità e Attività** - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

1) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 comma 1, d.lgs 117/2017);*

2) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L, art. 5 d.lgs 117/2017);*

3) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera T, art. 5 comma 1, d.lgs 117/2017);*

4) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, art. 5 comma 1, d.lgs 117/2017);*

In particolare, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specifiche attività:

- Realizzazione di attività di assistenza sociale e di beneficenza;
- Servizio di aiuto morale, spirituale e materiale ai poveri, ad orfani e vedovi/e, ad infermi, invalidi, a disagiati, a perseguitati, a rifugiati e alla gente di strada;
- Assistenza negli Istituti, nelle case di riposo, nelle case famiglia, negli ospedali e nelle carceri attraverso l'esercizio del servizio di cappellania.
- Promozione di attività educative, sportive, ricreative, rivolte ai bambini e ai ragazzi, e agli adulti.
- Organizzazione di opere missionarie, conferenze, seminari, attività evangeliche, convegni e incontri a livello locale, regionale e nazionale;

- Organizzazione di corsi di formazione biblica nonché tutte le attività volte alla formazione e alla cura del cristiano;  
È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria.

**ART. 4. - Statuto e Durata** - L'ente del terzo settore è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal D. lgs. 117/2017.

**ART. 5. - Risorse Economiche** - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi;
- da rendite patrimoniali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate ammesse per gli ETS ai sensi del D. lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, all'esito del riconoscimento della personalità giuridica, ove iscritto nel Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447- bis e seguenti del Codice civile

**ART. 6. - Quota Associativa** - La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

**ART. 7. - Esercizi Associativi e Rendiconto Finanziario** - Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario e sarà predisposto il rendiconto preventivo del successivo esercizio.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) annui, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.

Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 d.lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### **ART. 8 - Libri Sociali Obbligatori**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

#### **ART. 9. - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 10. - Associati - Il numero degli associati è illimitato.**

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- 2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

**ART. 11. - Diritti e Doveri** - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

**ART. 12. - Perdita della Qualifica di Associato** - La qualifica di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso;
- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

**ART. 13. - Consiglio Direttivo** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni 3.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

L'assunzione della carica è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La nomina degli amministratori è riservata all'Assemblea.

I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

**ART. 14. - Organi del Consiglio** - Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.

Per le cause di ineleggibilità si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

**ART. 15. - Assemblee Consiglio Direttivo** - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale e preventivo e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**ART. 16. - Compiti del Consiglio Direttivo** - Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea eventuali Regolamenti;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;



- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

**ART. 17. - Il Presidente** - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, ove designato, o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

**ART. 18. - Il Segretario** - Il segretario gestisce ed amministra il patrimonio dell'Associazione seguendo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- provvedere al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

**ART. 19. - Assemblee degli Associati** - L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.



L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Le assemblee possono essere in presenza oppure con modalità telematica/videoconferenza a patto che tutti i soci siano identificabili e nel rispetto della normativa vigente.

**ART. 20. - Compiti dell'Assemblea** - L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo.
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- m) delibera sui Regolamenti associativi proposti dal Consiglio Direttivo.

**ART. 21. - Diritto di Intervento e di Voto** - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale annua e iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere massimo 3 deleghe da altrettanti associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'Associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

**ART. 22. - Presidente dell'assemblea** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato.

**ART. 23. - Maggioranze Assembleari** - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

**ART. 24. - Nomina e Requisiti** - La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

**ART. 25. - Organo di Controllo** - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 26. - Organo di Revisione Legale dei Conti** - È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

**ART. 27. - Responsabilità dell'associazione** - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. (art. 38 c.c.).

**ART. 28. - Volontari** - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 29. - Personale Retribuito** - L'associazione può avvalersi di personale retribuito o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

**ART. 30. - Scioglimento e devoluzione del Patrimonio** - Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c..

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**ART. 31. - Clausola Arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un arbitro, amichevole compositore, nominato da Presidente del Tribunale di Siracusa, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità e, in ogni caso, uniformandosi allo spirito del presente statuto. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero né quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria.

La sede dell'arbitrato sarà Siracusa e l'arbitrato sarà rituale.

**ART. 32. - Disposizioni Finali** - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

